

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza n. 542

OGGETTO: Svolgimento di manifestazioni sul territorio comunale di Aosta, con particolare riferimento al centro storico e ad altre aree sensibili della città.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie

ATTESO che, in data 11 novembre 2021, si è tenuta la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Valle d'Aosta, con la partecipazione del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (CPEL), convocata per l'esame della Direttiva del Ministro dell'Interno in data 10 novembre 2021 recante "*Indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto*" e per approfondire le eventuali misure da adottare nel periodo prenatalizio e delle Festività di fine anno, affinché le manifestazioni previste nel Capoluogo, ma anche negli altri Comuni della Regione, possano svolgersi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni e delle misure anti COVID-19;

DATO ATTO che nel corso della predetta riunione del Comitato sono stati esaminati i profili di criticità suscettibili di caratterizzare, alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico, talune aree della città di Aosta, tenuto conto che l'approssimarsi del periodo delle Festività e l'auspicabile avvio della stagione turistica invernale, con il contestuale avvio di importanti iniziative in programma, tra le quali il mercatino di Natale "Marché Vert Noël" nei pressi dell'Arco di Augusto e al Teatro Romano, in programma dal 19 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, l'allestimento di una *patinoire* e dell'Albero di Natale in piazza Emile Chanoux, la presenza di una giostra e di animazioni per bambini in Piazza Pierre-Léonard Roncas, comporteranno prevedibili notevoli flussi di visitatori e residenti destinati a convergere sul centro storico della città;

VALUTATE l'opportunità e l'esigenza, in relazione a quanto esaminato e unanimemente condiviso in occasione del Comitato, al fine di contenere il rischio di assembramento e possibili conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle aree pedonali, che si proceda, in ragione dell'attuale situazione pandemica, all'individuazione delle vie e delle piazze cittadine da sottrarre temporaneamente allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dal 19 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, fatte salve le manifestazioni programmate, organizzate o patrocinate dal Comune di Aosta, secondo i rigidi protocolli attivati e sui quali vigileranno le Forze dell'Ordine;

ATTESO che, per i fini sopra evidenziati e nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico, sono state individuate dal Comitato le seguenti aree:

- **asse Est-Ovest** - Piazza Arco d'Augusto, compresa l'area intorno all'Arco, Via Sant'Anselmo, Piazza Porta Pretoria, Via Porta Pretoria, Piazza Emile Chanoux, Via Jean Baptiste De Tillier, Place des Franchises, Via Edouard Aubert;
- **asse Sud-Nord** - Avenue Conseil des Commis, dall'incrocio con via Boniface Festaz, Via Xavier de Maistre, Via Croce di Città, Piazza Pierre-Léonard Roncas;

RICHIAMATO l'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 - che attribuisce ai Prefetti il compito di assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 fino al perdurare dello stato di emergenza - e ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

RICHIAMATI altresì l'articolo 4 del D. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 ("*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*") e l'articolo 44 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, che attribuiscono al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni prefettizie;

VISTI gli artt. 17 e 21 della Costituzione della Repubblica italiana, gli artt. 1 e 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121; gli artt. 18 e 26 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 del TULPS (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*) e l'art. 30 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del TULPS*);

VISTI altresì l'art. 29 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e l'art. 50 del TUEL (*Testo Unico degli Enti Locali*), approvato con D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.,

DISPONE

1. Con riferimento alla Città di Aosta, per le motivazioni indicate in premessa e ferme restando le prerogative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in capo alle Autorità di pubblica sicurezza e le prerogative del Sindaco quale autorità sanitaria, per il periodo dal 19 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, sono sottratte alle manifestazioni pubbliche - fatte salve le manifestazioni programmate, organizzate o patrociniate dal Comune di Aosta, secondo i rigidi protocolli attivati e sui quali vigileranno le Forze dell'Ordine - le seguenti aree della Città di Aosta:
 - a. **asse Est-Ovest** - Piazza Arco d'Augusto, compresa l'area intorno all'Arco, Via Sant'Anselmo, Piazza Porta Pretoria, Via Porta Pretoria, Piazza Emile Chanoux, Via Jean Baptiste De Tillier, Place des Franchises, Via Edouard Aubert;
 - b. **asse Sud-Nord** - Avenue Conseil des Commis, dall'incrocio con via Boniface Festaz, Via Xavier de Maistre, Via Croce di Città, Piazza Pierre-Léonard Roncas.
2. Il Questore di Aosta provvederà ad adottare, laddove necessario, i divieti e le prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate. In particolare ove non si

ravvisino esigenze impeditive, potrà adeguatamente modulare anche per le aree diverse da quelle sopra individuate prescrizioni in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo, o di altre rilevanti circostanze quali il coinvolgimento nella manifestazione di un numero elevato di partecipanti, se del caso disponendo lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica ovvero regolamentando percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche.

3. Il Sindaco di Aosta potrà prevedere disposizioni per l'assunzione di provvedimenti quale autorità sanitaria locale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e dell'art.50 del TUEL (*Testo Unico degli Enti Locali*), approvato con D.lgs. n. 267/2000, per quanto concerne, in particolare, le modalità organizzative delle manifestazioni che dovranno comunque garantire, in caso di svolgimento, il rispetto del divieto di assembramento, l'uso dei dispositivi di protezione, il distanziamento e l'osservanza di ogni altra cautela richiesta dai vigenti protocolli sanitari.
4. Gli organi di polizia e il Sindaco del Comune di Aosta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene ai profili di rispettiva competenza.

Aosta, 17 NOV. 2021



PRESIDENTE DELLA REGIONE*

Erik LAVEVAZ

documento firmato digitalmente

**nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie*

Al Sindaco del Comune di Aosta
gabinetto@comune.aosta.it
protocollo@pec.comune.aosta.it

Al Questore della Valle d'Aosta
gab.quest.ao@pecps.poliziadistato.it

Al Comandante Gruppo Carabinieri di Aosta
tao21401@pec.carabinieri.it

Al Comandante Comando Territoriale
Guardia di Finanza di Aosta
ao0520000p@pec.gdf.it

Al Comandante del Corpo
Forestale della Valle d'Aosta

Al Presidente del CPEL
protocollo@pec.celva.it